



## ISTITUTO COMPRESIVO DI SAMUGHEO

*Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado*

Via Brigata Sassari, 55 - 09086 Samugheo - Tel. 0783/64076 Fax 0783/631100 C.F. 80030280954  
oric803004@istruzione.it oric803004@pec.istruzione.it [www.comprensivosamugheo.edu.it](http://www.comprensivosamugheo.edu.it)

Istituto Comprensivo - SAMUGHEO  
**Prot. 0007360 del 05/11/2021**  
09 (Uscita)

Ai docenti  
Al personale ata  
Ai genitori degli alunni  
dell'Istituto comprensivo di Samugheo  
Al sito web

### CIRCOLARE N. 47

**Oggetto: COMUNICAZIONE DELIBERA COMMISSIONE DI GARANZIA IN RIFERIMENTO ALLO SCIOPERO DELLA F.I.S.I. DAL 1° AL 15 NOVEMBRE.**

*Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00:01 dell'1 novembre alle ore 23:59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.*

Con la presente si comunica che la commissione di garanzia con delibera n. 21/256 del 04/11/2021, allegata alla presente, ha dichiarato illegittimo lo sciopero proclamato dal sindacato F.I.S.I. a decorrere dal 1° e fino al 15 novembre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Serafino Piras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993